

**FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**  
**Corso Integrato di Medicina Legale**

*L'inquadramento giuridico  
Della professione medica*

*Prof. Pierluca Zangani*



**PREMESSA**

**Gli artt. 17 e 18 della L. 26 aprile 1990,  
n. 86, hanno modificato gli artt. 357 e  
358 del codice penale; immutata  
invece la norma di cui all'art. 359 c.p.**

Secondo l'indirizzo professionale intrapreso nella loro attività, i medici esercenti possono essere:

- *Privati*: che esercitano la professione libera come generici o specialisti nei propri ambulatori, gabinetti o case di cura;
- *Pubblici*: che dipendono dalle ASL, dagli enti previdenziali, dal Ministero della Salute, dalla Ferrovie dello Stato, dall'Amministrazione Penitenziaria, dalla Sanità marittima ed aerea e da altre pubbliche amministrazioni;
- *Convenzionati*: cui sono demandate attività sanitarie tramite il rapporto particolare della convenzione con l'Ente Pubblico.

### Art. 357 c.p. – Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

### Art. 358 c.p. - Nozione di persona incarica di pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### Art. 359 c.p. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui servizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) I privati, che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

## OBBLIGHI LEGALI PER IL MEDICO

- Obbligo di prestare assistenza;
- Obbligo di fedelmente certificare;
- Denunce e segnalazioni all'autorità sanitaria;
- Denunce e segnalazioni all'autorità giudiziaria;
- Obbligo di collaborare con l'autorità giudiziaria;

## Divieti imposti al medico dalla normativa vigente

- Divieto di rivelare il segreto professionale;
- Divieto di comparaggio;
- Divieto di esercizio professionale ad onorari inferiori alle tabelle minime di legge;
- Raccomandazione di non praticare la sterilizzazione volontaria.

## Facoltà decisionali concesse al medico dalla normativa vigente

- Facoltà di astenersi dal testimoniare;
- Obiezione di coscienza.

Il codice penale prevede e punisce, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, ed in particolare tra quelli contro l'attività giudiziaria, l'omissione di denuncia da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), dell'incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) e da parte del comune esercente una professione sanitaria (art. 365 c.p.).